



## PREMESSA

Il DL Aiuti ha introdotto alcune novità in tema di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo per consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee.

In particolare, per le richieste di rateizzazione presentate **dal 16 luglio 2022**, viene elevata **da 60.000 a 120.000 euro** la soglia, per ogni singola cartella, per ottenere la dilazione con modalità semplificata senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.

## RATEAZIONI PIU' SEMPLICI

In primo luogo l'obbligo di dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è fissato nel solo caso in cui le somme iscritte a ruolo per le quali si richiede la rateazione siano di importo superiore a 120.000 euro. Non si tratta semplicemente dell'innalzamento del limite, prima previsto a 60.000 euro, ma di una vera e propria rivoluzione. **La precedente formulazione normativa, infatti, imponeva tale onere nel caso in cui le somme già iscritte a ruolo fossero complessivamente di importo superiore a 60.000 euro, anche se la singola richiesta riguardasse un debito inferiore.** Secondo l'Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltre, **concorreva a determinare tale soglia, oltre all'importo per cui si richiedeva la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.** Ne conseguiva che per il contribuente, superata tale soglia, fosse sempre necessario dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, anche per istanze di importo limitato, con il corredo documentale che essa presuppone.

Oggi, dovendo il computo effettuarsi per singola richiesta, e non più

considerando il debito complessivo iscritto a ruolo, né le somme già rateizzate, **il superamento complessivo di tale soglia non costituisce più un problema**. Tanto più considerando che la medesima disposizione normativa ha specificato che **l'agente della riscossione**, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, **concede "per ciascuna richiesta" la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo**. Dalla combinazione delle modifiche un escamotage per favorire la rateazione dei ruoli in tutte quelle fattispecie in cui questa era diventata un'attività obiettivamente impegnativa.

Si prenda il caso di una società a responsabilità limitata che abbia somme iscritte a ruolo per 200.000 euro, di cui 100.000 euro già rateizzate.

In passato tale condizione imponeva al suo amministratore, per ogni richiesta di rateazione successiva, di compilare nuovamente il modello "R3", avendo cura di redigere il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa, nonché allegando copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese ovvero una relazione economico e patrimoniale infrannuale relativa ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre due mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione. **Con le nuove regole, per le richieste di rateazione successive, purché singolarmente di importo inferiore a 120.000 euro, non sarà più necessario fornire la predetta documentazione.**

Oltre all'innalzamento del numero di **rate insolute** che determinano la decadenza dei ruoli, **passate nuovamente da cinque a otto**, la conversione del "Decreto Aiuti" integra l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 con il nuovo comma 3-ter dedicato alle istanze in presenza di piani di rateazione decaduti. In particolare la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

## DECADENZA CON EFFETTI IRREVERSIBILI

L'articolo 15-bis del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con la Legge 5 luglio 2022, n. 91, nel modificare le regole della dilazione dei pagamenti, dispone che in caso di **mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione di otto rate, anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato**. Solo per i piani decaduti le cui richieste siano state presentate

entro il 15 luglio 2022, secondo un regime transitorio, i **relativi carichi saranno nuovamente rateizzabili**, come accadeva nel recente passato, previo pagamento integrale delle rate scadute alla data della nuova richiesta. **Per i nuovi piani di rateazione, pertanto, una decadenza con effetti irreversibili.**

Si prenda il caso di un contribuente che, successivamente al 16 luglio 2022, presenti un'istanza di rateazione per carichi iscritti a ruolo pari a 150.000 euro. A causa di temporanee difficoltà finanziarie, ad esempio un ritardo nella riscossione di alcune fatture, il medesimo contribuente accumula otto rate insolte, tempestivamente saldate in un'unica soluzione, ipotizziamo il giorno successivo rispetto alla scadenza prevista per la rata che ha determinato la decadenza del piano. Sebbene sia passato un solo giorno, e il debito sia stato integralmente saldato, il versamento del contribuente, rivelatosi comunque diligente nonostante le difficoltà incontrate, risulterà vano rispetto alla possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione. **Quanto versato, infatti, sarà semplicemente imputato ai relativi carichi e il debito residuo dovrà essere saldato in un'unica soluzione.**

Sotto questo punto di vista, pertanto, l'azione legislativa ha ulteriormente stretto le maglie della rateazione. Nel caso di specie, infatti, le novità introdotte dal nuovo comma 3-ter dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le quali la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi **non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza**, risulteranno del tutto indifferenti rispetto alla possibilità di ottenere una nuova rateazione. Le nuove regole, come è evidente, agiscono su carichi differenti rispetto a quelli oggetto di decadenza. Tornando all'esempio proposto, a fronte dell'impossibilità di rateizzare nuovamente quanto decaduto, il contribuente potrà liberamente rateizzare carichi differenti, senza alcuna condizione o impedimento di sorta.

Ne consegue come il 16 luglio 2022 costituisca una data spartiacque di assoluta importanza. In tutti i casi di decadenza, e alle varie condizioni di volta in volta fissate dalle norme che si sono succedute, i piani le cui richieste di rateazione siano state presentate precedentemente alla data soglia avranno sempre una seconda chance di rateazione, previo pagamento delle rate nel frattempo andate insolte; la decadenza dei piani le cui richieste siano postume rispetto alla predetta data, al contrario,

avrà effetti davvero irreversibili. **Per i carichi ricompresi nel piano decaduto non vi sarà altra soluzione che il pagamento integrale.**

Gli effetti negativi, tuttavia, non finiscono qui. Non bisogna ignorare come la presentazione di una regolare richiesta di rateazione ha, fra i suoi effetti, quello di inibire nuove azioni esecutive e l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione. Effetti ancor più significativi se si considera che con **il pagamento della prima rata viene a verificarsi l'automatica estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate**, in questo caso a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Negare la nuova rateazione significherebbe, in altri termini, negare anche queste possibilità.

#### COMPENSAZIONE CREDITI

Inoltre, il Dl Aiuti ha stabilito che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Quanto detto si applica alle somme contenute nei carichi affidati all'Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI